

**IMMISSIONE IN RUOLO IN TERRITORI DIVERSI DA QUELLI DI PERTINENZA  
DELLE GRADUATORIE DI APPARTENENZA  
("CHIAMATA VELOCE")**

Con il **decreto n. 25 dell'8 giugno 2020** il Ministero dell'Istruzione dà avvio alla procedura di Immissione in ruolo in territori diversi da quelli di pertinenza delle graduatorie di appartenenza (c.d. "chiamata veloce"), prevista dal decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.

**La procedura:**

- ✓ È rivolta al personale già inserito nelle graduatorie utili per le immissioni in ruolo (Graduatorie ad Esaurimento e Graduatorie di merito concorsuali) ma in altra Provincia o Regione rispetto a quella di inserimento delle medesime graduatorie.
- ✓ È "aggiuntiva" rispetto alle ordinarie operazioni di assunzione a tempo indeterminato.
- ✓ È utilizzata unicamente per coprire eventuali posti rimasti vacanti.

**Chi può partecipare alla procedura?**

Tutti i docenti **non di ruolo** inseriti nelle seguenti graduatorie:

- ✓ DDG 105/2016 Concorso ordinario scuola primaria e dell'infanzia;
- ✓ DDG 106/2016 Concorso ordinario scuola secondaria di I e II grado;
- ✓ DDG 107/2016 Concorso ordinario per i posti di sostegno;
- ✓ DDG 85/2018 Concorso straordinario docenti scuola secondaria;
- ✓ DDG 1546/2018 Concorso straordinario docenti scuola primaria e dell'infanzia;
- ✓ Graduatorie ad esaurimento di ogni ordine e grado.

**Chi non può partecipare?**

Sono esclusi dalla procedura i docenti già di ruolo o i docenti che saranno destinatari di proposte di assunzione a tempo indeterminato in ciascun anno scolastico di riferimento nella regione/provincia di inserimento.

**Per quali posti si partecipa?**

Si partecipa al termine delle ordinarie procedure di assunzione a tempo indeterminato sui posti che eventualmente rimarranno vacanti per mancanza di aspiranti dalle rispettive graduatorie (GAE e concorsi).

**Chi è inserito nelle graduatorie dei concorsi in quante regioni e province può presentare la domanda?**

Per una **sola regione diversa** da quella per cui è inserito nelle attuali graduatorie di merito concorsuali. All'interno della regione può scegliere **una sola provincia, più province o tutte le province**.

**Chi è inserito nelle graduatorie ad esaurimento in quante regioni e province può presentare la domanda?**

Può scegliere:

- ✓ La **medesima regione** in cui è presente nelle graduatorie ad esaurimento, indicando **un'altra provincia, più province o tutte le restanti province** (ad esclusione ovviamente di quella in cui è attualmente inserito).

**in alternativa**

- ✓ Una sola regione **diversa** da quella per cui è inserito nelle attuali graduatorie ad esaurimento. All'interno della singola regione può indicare **una sola provincia, più province o tutte le province**.

**I docenti inseriti nella I fascia delle GAE, inseriti in due province, scelgono, comunque, una sola regione.**

***Per quali graduatorie?***

Per ciascuna graduatoria di provenienza e per i posti di una o più province della regione scelta, diversa da quella di inserimento.

***Se si concorre per più classi di concorso o tipologie di posto quante regioni si possono scegliere?***

Sempre una sola regione.

***Come si partecipa alla procedura?***

Il Ministero metterà a disposizione un piattaforma online.

***Cosa bisognerà indicare nella domanda?***

La regione scelta. Bisognerà altresì indicare:

- ✓ la provincia o le province di destinazione (della stessa regione);
- ✓ i posti di interesse e le relative graduatorie di inserimento;
- ✓ l'ordine di preferenza tra le province (se si esprimono più province);
- ✓ l'ordine di preferenza tra i posti per i quali si partecipa (se si concorre per più classi di concorso o per più tipologie di posto).

***Con quale punteggio si partecipa?***

Con il punteggio ed eventuali preferenze e precedenze **possedute già registrate al sistema informativo** che saranno automaticamente visualizzate e salvate nella base dati dell'istanza.

***Entro quando bisognerà presentare la domanda?***

Entro **5 giorni** dopo l'apertura delle funzioni.

***Per quali ordini di scuola avverranno le immissioni in ruolo?***

Le assunzioni riguarderanno tutte le graduatorie e tutti gli ordini e gradi di scuola.

***Qual è l'ordine delle operazioni?***

La disponibilità dei posti, come di consueto, è destinata per metà alle nomine in ruolo dalle graduatorie a esaurimento (GAE) e per metà al concorso. L'eventuale posto dispari sarà **assegnato ai concorsi**.

**Ordine delle operazioni:**

1. procedura ordinaria;
2. gli eventuali i posti residuali dovranno essere attribuiti ai candidati che hanno chiesto di usufruire della "chiamata veloce" (**es. in presenza di 4 posti disponibili, 2 dovranno essere assegnati agli aspiranti inseriti nelle GAE e 2 assegnati agli aspiranti inseriti nel graduatorie di merito dei concorsi**);
3. ove residui una quota ulteriore delle GAE per assenza o insufficienza di aspiranti che hanno richiesto la "chiamata veloce", si procede all'immissione in ruolo attingendo dalle graduatorie dei concorsi o viceversa, coprendo la totalità dei posti disponibili.

***Che efficacia avranno gli elenchi predisposti per tale procedura?***

Cesseranno la loro efficacia al termine della procedura.

***Quando avverranno le assunzioni?***

Le assunzioni dovranno avvenire entro il 10 settembre dell'anno scolastico di riferimento. **(Per l'a.s. 2020/21 potranno avvenire entro il 20 settembre).**

### ***Che decorrenza avranno?***

Le assunzioni a tempo indeterminato saranno con **decorrenza giuridica** a partire dal 1° settembre dell'anno scolastico di riferimento **ed economica dall'a.s. successivo**.

### ***Cosa succede se una volta inoltrata la domanda non accetto la proposta in ruolo?***

In caso di **rinuncia** sul posto individuato, l'aspirante decade dalle altre procedure di chiamata previste dal decreto. **Rimane invece intatta e inalterata la posizione nella/nelle graduatoria/e di provenienza**.

Inoltre non si dà luogo a rifacimento delle procedure già espletate, ma allo **scorrimento** delle posizioni dai rispettivi elenchi.

### ***Cosa succede se accetto l'immissione in ruolo?***

Si decade automaticamente dalle altre procedure di chiamata previste dal decreto.

Inoltre, l'immissione in ruolo comporta, **all'esito positivo del periodo di formazione e di prova**, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, **ad eccezione delle graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di altre procedure, nelle quali l'aspirante sia inserito**.

### ***Quali vincoli ci saranno per chi accetterà l'assunzione in ruolo?***

Anche a chi sarà immesso in ruolo con tale procedura (sia dalle **GAE** che dalla graduatoria di qualunque concorso) si applicherà il **comma 17-octies** dell'articolo 1 del **Decreto Scuola** che prevede l'**obbligo di permanenza di 5 anni nella scuola di titolarità**, a decorrere dall'anno scolastico **2020-2021**.

Ai sensi di tale articolo il docente, **di qualunque ordine di scuola o grado di istruzione**, assunto in ruolo **a partire dall'a.s. 2020/21**, anche solo giuridicamente, non potrà inoltrare richiesta per i **successivi 4 anni** di:

- ✓ trasferimento provinciale e/o interprovinciale;
- ✓ passaggio di cattedra e/o di ruolo provinciale e/o interprovinciale;
- ✓ assegnazione provvisoria ed utilizzazioni provinciale e/o interprovinciale.

Non è inoltre possibile accettare **eventuali supplenze per altra classe di concorso o ordine di scuola** rispetto a quello di assunzione (art. 36 CCNL 2006-09).

Il blocco quinquennale **non si applica**:

- ✓ ai docenti che risultino **soprannumerari o in esubero sulla provincia**;
- ✓ se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché la certificazione della disabilità sia successiva alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.